

Fisco & Contabilità

La guida pratica contabile

N.
5

01.02.2017

La compilazione del libro cespiti

A cura di **Micaela Chiruzzi**

Categoria: Imposte dirette
Sottocategoria: Varie

Il libro cespiti o registro dei beni ammortizzabili rileva tutte le movimentazioni dei beni a utilità pluriennale e quindi delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nella sua forma classica, il registro si compone di tante schede quanti sono i cespiti acquistati. Ogni scheda è pertanto intestata ad un cespite e riporta tutti i movimenti che, nel corso del tempo, hanno interessato quel bene: dall'acquisto, all'ammortamento, alla sua alienazione. Il presente approfondimento ha l'obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di utilizzare al meglio il registro dei cespiti.

Contenuto aspetti generali

L'espressione Cespiti è utilizzata per indicare i beni acquistati dall'impresa per essere impiegati nel processo produttivo nell'arco di più esercizi. I Cespiti sono dunque i beni strumentali dell'impresa: quei beni che permangono al suo interno per lunghi periodi di tempo. Per questo motivo questi ultimi rappresentano delle immobilizzazioni a tutti gli effetti (iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale) sotto il profilo della destinazione economica. Esempio di cespiti sono i macchinari, gli impianti, gli automezzi, i computer, gli immobili, i diritti di brevetto, i software, ecc. Il costo di tali beni non è interamente deducibile nell'esercizio (almeno che non si tratti di beni con valore d'acquisto inferiore a 516 euro) in cui vengono acquisiti, ma la deduzione va spalmata nel tempo secondo quanto previsto da tabelle ministeriali. La procedura utilizzata per ripartire il costo del cespite prende il nome di 'Ammortamento'. Il Libro dei Cespiti è un registro dove devono essere annotati tutti i beni strumentali acquistati dall'azienda ed iscritti a Bilancio negli appositi conti dello Stato



Attenzione

Patrimoniale (immobilizzazioni materiali ed immateriali), suddivisi per categoria e per anno di acquisto. Al 31/12 di ogni esercizio verrà calcolato e riportato sul Libro dei Cespiti anche l'importo di ammortamento, il valore del fondo di ammortamento ed il valore residuo del bene.

Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica, ma esclusivamente da quella fiscale, al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento che devono comunque anche essere imputate a conto economico.

REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI

È DISCREZIONALE AI FINI CIVILISTICI

È OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI:

Va tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono inoltre risultare imputate a conto economico.

I SOGGETTI CHE DETENGONO IL LIBRO CESPITI

Il registro viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono, inoltre, risultare imputate a conto economico. La mancata annotazione delle quote di ammortamento sull'apposito registro comporta, quale sanzione accessoria, l'indeducibilità dal reddito.

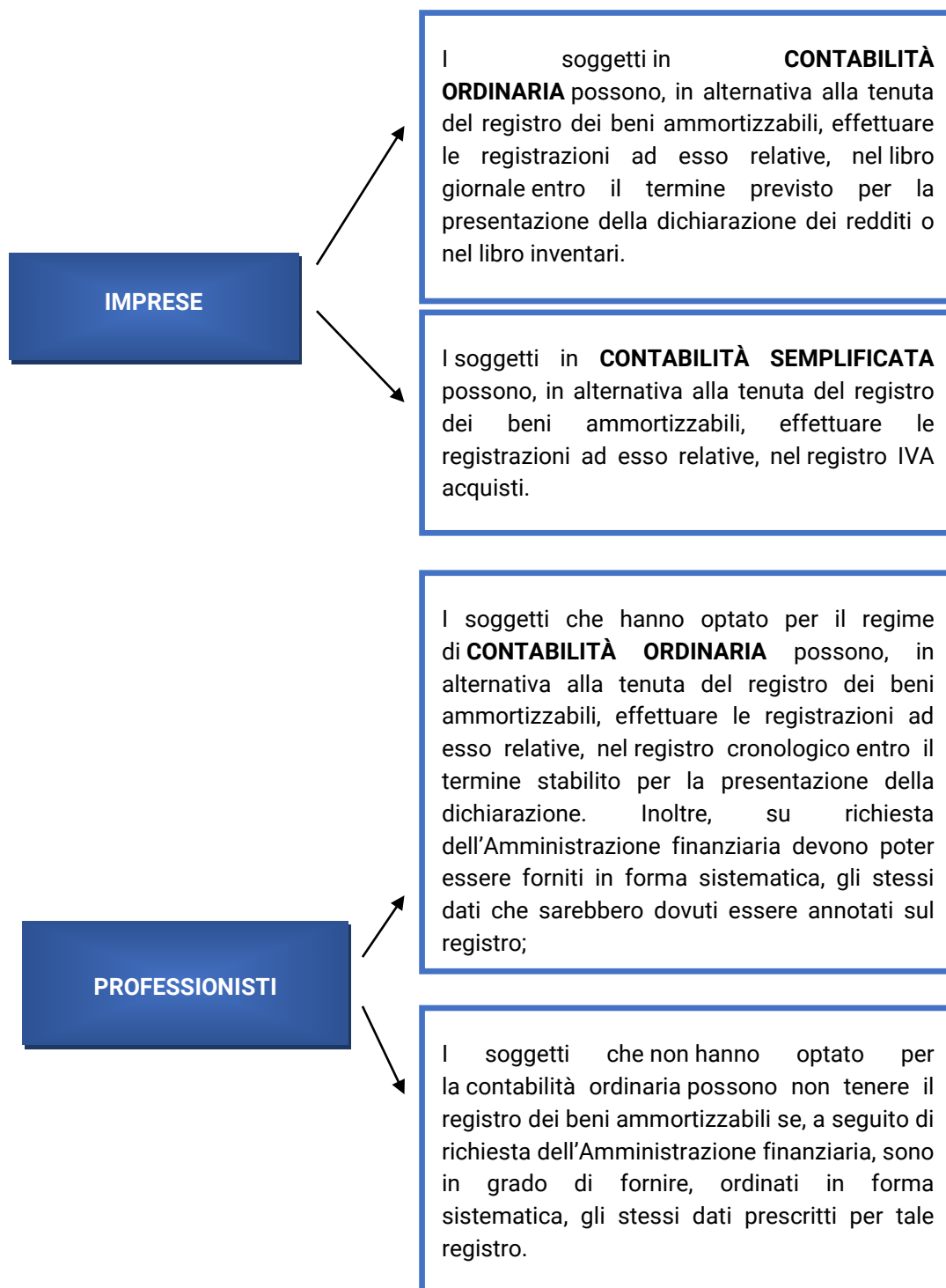
TENUTA DEL REGISTRO

Secondo l'art.13 del DPR 600/1973, sono tenuti all'**obbligo di un registro**:

- le società soggette ad Ires;
- le società di persone e le società ad esse equiparate;
- gli enti pubblici e privati soggetti all'Ires;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o che esercitano arti e professioni;
- le società o associazioni tra artisti e professionisti.

A partire dal periodo d'imposta in corso al 21 febbraio 1997 la tenuta di tale registro non è più obbligatoria.

Tale semplificazione, tuttavia, opera solamente alle seguenti condizioni:



VIDIMAZIONE

Il registro è esente da bollo e da concessioni governative e, per la sua tenuta non è obbligatoria la vidimazione.

NUMERAZIONE

La numerazione deve seguire una progressione annuale che non coincide necessariamente con l'anno di riferimento delle scritture: in ogni pagina andrà inserito il numero progressivo e l'anno in cui viene effettuata la stampa. Non ci devono essere spazi bianchi.

CONSERVAZIONE

Il registro va conservato per dieci anni presso il soggetto interessato.

RIEPILOGANDO

Numerazione	È prevista una progressiva numerazione delle pagine (non è necessaria la vidimazione/bollatura).
Conservazione	Il registro deve, a norma di legge, essere conservato: • ai fini civilistici: per 10 anni; • ai fini fiscali: fino a quando non sono decorsi i termini per l'accertamento.
Tenuta del registro	La tenuta del registro dei beni ammortizzabili può avvenire utilizzando registri a compilazione manuale ovvero a tenuta meccanografica .

La compilazione deve avvenire secondo le corrette tecniche contabili, quindi:

- in modo ordinato;
- senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine;
- senza abrasioni e cancellazioni e, qualora si renda necessaria una correzione, la stessa va fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili.

I TERMINI PER LA STAMPA CARTACEA

Come noto, la stampa (su carta) dei registri contabili, del libro degli inventari e del registro dei beni ammortizzabili va effettuata entro uno specifico termine legato alla presentazione di Unico.

In generale, l'art. 7, c.4-ter, DL n. 357/94 stabilisce che la stampa sui registri contabili deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta (ossia entro il 31/12 per i soggetti con periodo solare). Unica eccezione a tale regola generale è prevista per il registro beni ammortizzabili, il quale va stampato, ai sensi dell'art. 16, DPR 633/72, entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2016, entro il prossimo 30/09/2017.

MODALITÀ INFORMATICA

In assenza di contrarie indicazioni ufficiali, l'adempimento entro il 30/09 rimane fermo anche nel caso in cui il libro cespiti sia conservato in modalità informatiche secondo le previsioni del DM 17/06/2014 e successivi provvedimenti. Infatti, detto termine, riferito alla materiale compilazione del registro, resta distinto da quello di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione (art. 7 c. 4-ter del DL 357/94) previsto per la stampa dei registri tenuti con sistemi meccanografici e per quelli conservati con modalità digitale.

CONTENUTO DEL REGISTRO

All'interno del registro devono essere indicati:

➔ **la descrizione del bene:**

- o per gli immobili: indirizzo e/o identificativo catastale;
- o per i beni mobili iscritti in pubblici registri: targa e/o matricola;

o per gli altri beni: descrizione dettagliata.

- **l'anno di acquisizione** del bene e/o di entrata in funzione (da cui decorre l'ammortamento);
- **il costo originario**;
- **eventuali casi di rivalutazione e/o svalutazione**;
- **il fondo di ammortamento** raggiunto nel periodo precedente;
- **il coefficiente di ammortamento** effettivamente praticato nel periodo d'imposta;
- **la quota annuale di ammortamento**;
- **le eliminazioni dal processo produttivo**, con evidenza della plus o minusvalenza.

Le modalità di iscrizione sono diverse a seconda della tipologia di bene.

L'articolo 16 DPR 600/1973 prevede che devono essere indicati in modo separato e quindi riportati singolarmente:

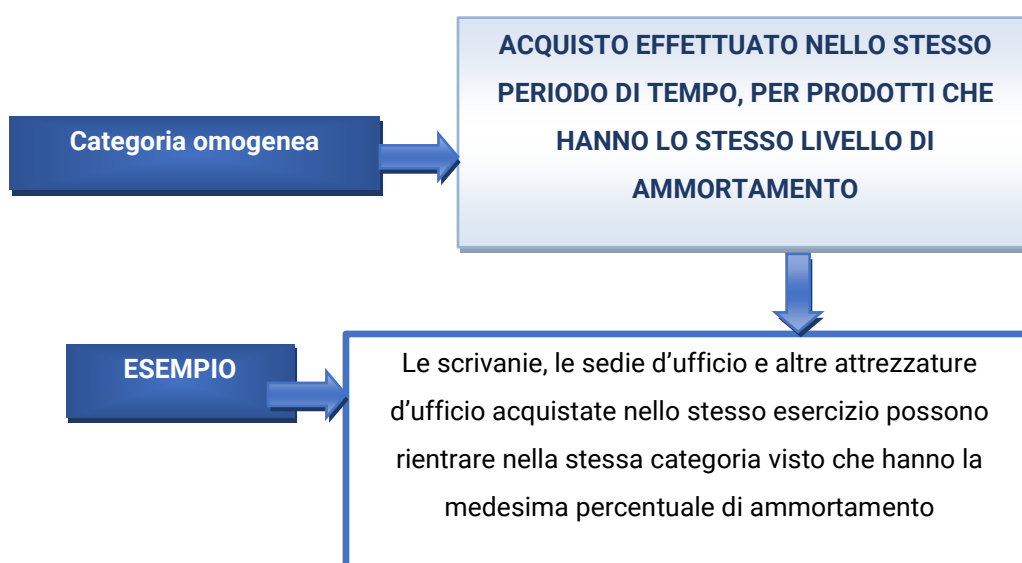
- i beni immobili (ad esempio fabbricati e/o appartamenti);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio autovetture aziendali o furgoni).



Attenzione

Le altre tipologie di beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio di impresa, e quindi ammortizzabili, possono essere annotate o singolarmente o raggruppate per categorie omogenee per:

- ↳ anno di acquisizione;
- ↳ coefficiente di ammortamento.



RIEPILOGANDO

Per i beni gratuitamente devolvibili, oltre alle informazioni già evidenziate, occorre distintamente indicare la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Per i beni di cui all'articolo 102-bis del TUIR (beni materiali strumentali utilizzati per l'esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica), le annotazioni possono essere eseguite per categorie di beni per anno di acquisizione e vita utile. Vanno inoltre anche riportati i beni di costo non superiore a 516,46 euro, se non direttamente imputati a conto economico; per tali beni è possibile dedurre integralmente il costo nell'esercizio di sostenimento.

Nel registro devono essere altresì iscritti in voci separate, a seconda dell'anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano stati capitalizzati (costi di manutenzione ordinaria) e che non siano immediatamente deducibili ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Tuir.

Tali eccedenze (rispetto al 5% del valore dei beni materiali risultanti ad inizio esercizio) sono infatti deducibili in quote costanti nei 5 anni successivi a quello di sostenimento.

CALCOLO DEI VALORI DI AMMORTAMENTO DI UN BENE STRUMENTALE

Altri beni mobili	Ai beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati , per i quali le predette indicazioni possono essere effettuate con riferimento: • ad ogni singolo bene; • o, per categorie omogenee di beni, anno di acquisizione e coeff. di ammortamento.
Beni gratuitamente devolvibili	Ai beni gratuitamente devolvibili, per i quali, oltre alle suddette informazioni, va distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Costi manutenzione	Ai costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 c. 6 TUIR), i quali devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell'anno di formazione.

Per ogni bene acquistato la quota di ammortamento cambia in base al tipo di bene ed alla attività che si svolge.

La prima cosa da fare quindi è collocare il bene all'interno di una delle categorie previste per la propria attività: di seguito propongo una tabella generica che useremo per i nostri esempi, ma che non necessariamente si adatta alla vostra tipologia di impresa. Per riferimento potete consultare le **Classificazioni Ministeriali per Impresa/Tipologia di bene**.

Tabella dei coefficienti di ammortamento

Tipo di Bene	Categoria	Aliquota annuale
Materiali	Fabbricati industriali	3,00%
	Costruzioni leggere	10,00%
	Impianti specifici	15,00%
	Automezzi	25,00%
	Attrezzatura Varia	20,00%
	Mobili e macchine da ufficio	15,00%
	Macchine Elettroniche	20,00%
	Arredamento ufficio	15,00%
	Impianto allarme	30,00%
	Telefoni cellulari	20,00%
	Programmi Software	20,00%
	R & D	20,00%

Immateriali	Spese d'impianto	20,00%
	Marchi e Brevetti	25,00%
	Costi acq. di ramo di azienda	20,00%
	Avanzo di fusione	20,00%
	Avviamento	20,00%

AMMORTAMENTO FISCALE

Il calcolo della quota di ammortamento fiscale avviene in base ai coefficienti massimi di ammortamento stabiliti dal Ministero delle Finanze. Per ogni categoria di cespiti l'utente definisce il coefficiente di ammortamento da utilizzare per il primo, secondo, terzo esercizio e per i successivi.

Quando il coefficiente da utilizzare corrisponde a quello massimo stabilito dalla legge si dice che si applica l'ammortamento ORDINARIO.

Si parla di ammortamento ANTICIPATO quando, per intensa utilizzazione del bene, si applica un coefficiente superiore a quello massimo di legge. Tale coefficiente può essere elevato fino a due volte il coefficiente ordinario e solo nei primi tre anni.

Si parla di ammortamento RIDOTTO quando si applica un coefficiente inferiore al coefficiente ordinario di legge. Se il coefficiente è inferiore alla metà del coefficiente ordinario, il minore ammontare non concorre a formare il residuo da ammortizzare, a meno che ciò non dipenda dal minor utilizzo.

AMMORTAMENTO CIVILISTICO

L'ammortamento civilistico prevede una durata pari alla durata del bene in azienda. Pertanto, il calcolo della quota di ammortamento avviene in base ad un coefficiente costante, stabilito per ogni categoria di cespiti, in base alla durata dei beni. Come si vede nell'immagine seguente un bene della durata di 5 anni viene ammortizzato con un coefficiente del 20%. Nel primo esercizio questo coefficiente viene utilizzato tutto o in parte in relazione al rateo di utilizzo.

	1° Eserc	2° Eserc	3° Eserc	4° Eserc	5° Eserc	6° Eserc
A quote costanti	20%	20%	20%	20%	20%	
Riduzione 1° Eserc	10%	20%	20%	20%	20%	10%

Supponiamo che la nostra azienda acquisti un computer al prezzo di €1.500,00 + IVA. Dalla tabella dei coefficienti si evince che i programmi software hanno un'aliquota di ammortamento del 20%, per cui calcoliamo il valore di ammortamento di base come €1.500,00 x 20% = €300,00.

Applicando il metodo civilistico, ci porta a calcolare come ammortamento il 50% del valore di ammortamento, ne consegue che per l'anno in corso (il primo di acquisto del bene) possiamo portare in ammortamento €300,00 x 50% = €150,00. Nel libro dei cespiti va quindi riportato come valore di acquisto €1.500,00, come ammortamento primo anno €150,00 e come valore residuo € 1.350,00.

Per il secondo anno portiamo in ammortamento €300,00. Di conseguenza nel libro dei cespiti riporteremo come valore di acquisto ancora €1.500,00, come valore di ammortamento €300,00 e come residuo €1.050,00 e così via fino al sesto anno, come da tabella presentata di seguito:

Tabella di ammortamento:

Anno	Valore di Acquisto	Ammortamento	Valore Residuo
2011	€1.500,00	€150,00	€1.350,00
2012		€300,00	€1.050,00
2013		€300,00	€750,00
2014		€300,00	€450,00
2015		€300,00	€150,00
2016		€150,00	€0,00

A questo punto l'ammortamento è completato e il bene è in carico ad un valore di €0. Qualsiasi vendita come dismissione del bene causerà una plusvalenza pari al prezzo di vendita. Questo è vero per tutti i beni completamente ammortizzati.

RIPORTO SUL LIBRO CESPITI

ANNO 2011		deducibile	indeduc.	Computer matricola n.....							
		100,00%	0,00%								
VALORE DEL BENE					FONDO DI AMMORTAMENTO						
data fattura	descrizione	segno	importo variazioni	importo aggiornato	20 %	ac.to d'esercizio	utiliz.n e	totale ac.to	% INDEUC.	di cui non dedotto fiscalmente	residuo da ammortizzare
7/11/15	FT. INFOPC N.2										
31/12/11			1.500,00	1.500,00	10 %	150,00	0,00	150,00	0%	0,00	1.350,00
31/12/12				1.500,00	20 %	300,00	0,00	450,00	0%	0,00	1.050,00
31/12/13				1.500,00	20 %	300,00	0,00	750,00	0%	0,00	750,00
31/12/14				1.500,00	20 %	300,00	0,00	1.050,00	0%	0,00	450,00
31/12/15				1.500,00	20 %	300,00	0,00	1.350,00	0%	0,00	150,00
31/12/16				1.500,00	20 %	150,00	0,00	1.500,00	0%	0,00	0,00

- Riproduzione riservata -